

Controlli preventivi in tre fasi per la cessione dei bonus edilizi

La stretta delle Entrate



Gli obiettivi contro le frodi nella convenzione tra ministero e Agenzia

Laura Ambrosi

I controlli sui bonus edilizi da parte dell'Agenzia sono previsti nello schema di convenzione per il triennio 2022-2024 tra ministero dell'Economia (Mef) e agenzie fiscali (Entrate e Riscossione).

Come era prevedibile, anche il ministero ha in qualche modo incentivato l'agenzia delle Entrate al controllo dei bonus edilizi, purtroppo già oggetto di comportamenti illeciti da parte dei contribuenti (si veda «Il Sole24 Ore» di ieri).

Infatti, oltre alle violazioni di carattere squisitamente fiscale, le frodi sui bonus in edilizia si caratterizzano per la commissione, in sintesi, di almeno tre delitti tributari:

- l'emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti (articolo 8 del Dlgs 74/2000) al fine di evadere le imposte cui è equiparato (ex articolo 1, lettera d, del Dlgs 74/2000) anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta al fine di cederlo a terzi;
- l'indebita compensazione di crediti inesistenti superiori a 50mila euro (articolo 10-quater del Dlgs 74/2000);
- la dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di tali documenti da parte di chi riceve la prestazione e la indica in dichiarazione conseguendo un abbattimento dell'imponibile/imposta (articolo 2 del Dlgs 74/2000).

In genere, nelle frodi caratterizzate da fatture per operazioni inesistenti, il «beneficiario» prin-

cipale e artefice della frode è chi riceve le fatture false (perché può abbattere imponibile e imposta a fronte di un costo non sostenuto in tutto o in parte).

Va anche considerato che in seguito alle recenti modifiche, è stata ampliata la condotta penalmente rilevante per la malversazione (316-bis del Codice penale), l'indebita percezione di risorse pubbliche (316-ter del Codice penale) e la truffa aggravata (640 del Codice penale).

Ne consegue così che potrebbero assumere rilevanza anche i casi di irregolare utilizzo dei bonus edilizi.

In tale contesto, occorre ricordare che già con le circolari 21 e 23 del 2022, l'agenzia delle Entrate aveva individuato i principali indicatori di rischio.

A fattore comune, i controlli saranno improntati all'individuazione delle forme più insidiose di frodi, attraverso indici di rischio.

La convenzione che verrà sottoscritta con il ministero, prevede una procedura di controllo preventivo (nel 2022 sul 60% delle domande) articolata in tre fasi:

- 1 controlli di coerenza interna dei dati presenti nelle comunicazioni inviate dai contribuenti;
- 2 esecuzione, entro cinque giorni dall'arrivo delle comunicazioni, delle verifiche preventive basate su indicatori di rischio predefiniti, sospendendo per 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di anomalia;
- 3 verifica puntuale delle comunicazioni sospese, con eventuale annullamento di quelle rispetto alle quali vengono confermati i profili di anomalia.

Emerge così dalla convenzione la rilevanza «preliminare» delle comunicazioni inviate di cessione del credito e di opzione per lo sconto in fattura, le quali saranno immediatamente verificate.

In tale contesto, si auspica che l'Agenzia adotti particolare attenzione a tali controlli evitando da un lato di «bloccare» la finalità incentivante voluta dal legislatore con simili bonus, senza però dall'altro consentire la illegittima fruizione del beneficio.

Peraltro, ad oggi ancora non è noto (non esiste giurisprudenza



sul punto e l'Agenzia non si è espressa) se le comunicazioni in piattaforma web, ove «anomale» possano essere classificate alla stregua di un documento inesistente con conseguente rilevanza penale (ex Dlgs 74/2000).

Occorre cioè stabilire se esse abbiano rilievo probatorio analogo

alle fatture e siano cioè incluse nella nozione di «altri documenti».

Più in generale secondo la giurisprudenza penale il criterio di equiparazione degli «altri documenti» alla fattura è stato individuato nella natura «funzionale» che, in base a disposizioni tributarie, consente di equipararli alla fattura laddove possano sostituirla, integrarla, o ampliarne la funzione.

Sarà quindi interessante verificare se secondo la giurisprudenza rientrino nei documenti in questione anche le comunicazioni all'agenzia delle Entrate che, almeno in prima battuta, non sembrerebbero assolvere a una funzione probatoria analoga alle fatture.

Prima il test di coerenza
La presenza di indici di rischio porta alla verifica puntuale delle pratiche sospese